



**STATUTO DEL GRUPPO  
SUBACQUEO  
PESCE SOLE SUB LUGANO**

**LUGANO 2004**

## Art.1 Nome e sede

- 1.1. In data 20 ottobre 1974 si è costituito ad Agnuzzo di Muzzano il Gruppo subacqueo denominato Pesce Sole Sub (in seguito PSS) ai sensi dell'art. 60 ss del CCS. Lo stemma del PSS è protetto. Ogni utilizzazione dello stesso per scopi speciali deve essere sottoposta per approvazione al comitato direttore.
- 1.2. La sede legale del PSS si trova al domicilio di un membro di comitato, di regola il cassiere, mentre la sede di ricarica e di ritrovo viene decisa dal comitato direttore.
- 1.3. Per quanto riguarda conti, correnti postali e bancari il PSS è vincolato nei confronti di terzi dalla firma collettiva a due del presidente unitamente a quella del cassiere o del segretario.
- 1.4. Questo statuto si basa sugli statuti della Federazione Svizzera di Sport Subacquei (FSSS).
- 1.5. Il PSS è membro a tutti gli effetti della FSSS, lasciando libera scelta ai singoli soci il pagamento della quota d'affiliazione alla FSSS.

## Art.2 Scopi

- 2.1. Il PSS si prefigge di riunire gli appassionati dello sport subacqueo e di curare e favorire il cameratismo e la capacità individuale.
- 2.2. Il PSS rappresenta e difende gli interessi dei suoi soci.
- 2.3. Il PSS s'impegna a salvaguardare e conservare il mondo subacqueo, esso proibisce ai soci di praticare la pesca subacquea, con autorespiratore.
- 2.4. Il PSS non persegue fini lucrativi, è apolitico e aconfessionale.
- 2.5. I corsi d'istruzione organizzati sotto il nome PSS danno la precedenza ai soci dello stesso intenzionati a migliorarsi.

## Art.3 I Membri

- 3.1. Il PSS è formato da:

a)	Soci attivi	<b>con diritto di voto</b>
b)	Soci sostenitori	<b>senza diritto di voto</b>
c)	Soci onorari	<b>con diritto di voto</b>
d)	Soci provvisori	<b>senza diritto di voto</b>

- 3.1.a. Sono considerati soci attivi:

- Le persone fisiche e titolare di almeno un brevetto 1 stella o equivalente, che esercitano lo sport subacqueo o che partecipano alla vita sociale del gruppo.

- 3.1.b. Sono considerati soci sostenitori:

- Le persone fisiche, ditte o enti che sostengono finanziariamente il gruppo.

- 3.1.c. Sono considerati soci onorari :

- Le persone fisiche nominate dall'assemblea generale dei soci su proposta esclusiva del comitato direttore, per meriti particolari verso il PSS.

3.1.d Sono considerati soci provvisori :

- Le persone fisiche interessate a far parte del PSS.

## Art.4 Ammissioni

- 4.1. Per entrare a far parte del PSS quale socio attivo l'interessato deve possedere almeno il brevetto sommozzatore 1 stella o equivalente.
- 4.2. Le persone fisiche interessate a far parte del gruppo PSS vengono ammesse provvisoriamente dal comitato direttore previa domanda scritta redatta dall'interessato e contro-firmata da due soci attivi proponenti.  
I soci ammessi provvisoriamente versano al PSS:
- a) Una tassa per ogni mese mancante fino alla fine dell'anno in corso.  
b) Una tassa d'entrata ("una tantum" ; attualmente Fr. 100.--).

I soci provvisori possono partecipare a tutte le attività del gruppo.

- 4.3. Per entrare a far parte del PSS quale socio attivo i soci provvisori dovranno essere accettati dai 2/3 dei soci presenti all'assemblea generale ordinaria previo periodo minimo di introduzione e partecipazione alle attività del gruppo di 3 mesi. Se il socio provvisorio viene accettato egli paga, dopo l'accettazione, solo la tassa annua del gruppo. Se viene rifiutato gli viene restituita la tassa di entrata.
- 4.4. Un socio provvisorio può restare tale per un massimo di 2 anni. La tassa del secondo anno è come al punto 4.2a.
- 4.5. L'ammissione come socio sostenitore avviene tramite un versamento annuo.

## Art.5 Dimissione, esclusione

- 5.1. Ogni socio può uscire dal PSS annunciando per iscritto al comitato direttore le proprie dimissioni prima del 31 dicembre. Queste sono valide a partire dalla fine dell'anno corrente. La quota sociale per l'anno in corso rimane dovuta.
- 5.2. L'esclusione è decisa dal comitato direttore (qualora almeno 4 membri dello stesso ne siano favorevoli) contro soci che agiscono in modo disonorevole o sconsiderato nell'attività subacquea, che danneggiano gli interessi del gruppo, che praticano la pesca subacquea con autorespiratore o che arrecano intenzionalmente e consapevolmente dei danni al mondo sommerso.
- 5.3. Con le dimissioni o con l'esclusione dal club, decadono tutti i diritti e i doveri di un membro, come pure ogni pretesa sul patrimonio o sui vantaggi accordati dalle istituzioni del PSS.

## Art.6 Quote sociali

- 6.1. La quota sociale annua del PSS è fissata dall'assemblea generale ordinaria di anno in anno e dev'essere versata entro 60 giorni da quest'ultima.  
Per i soci attivi la quota sociale deve essere così corrisposta:

- |    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| a) | Tassa singola                | Quota intera  |
| b) | Tassa familiare o convivente | Metà della quota  |
| c) | Tassa studente o apprendista | Un terzo della quota (arrotondata a Frs. 5.- per eccesso) |

- 6.2. La tassa d'entrata del PSS è fissata dall'assemblea generale ordinaria di anno in anno. Essa non può essere inferiore a Fr. 100.—e deve essere versata entro 30 giorni dall'intimazione.
- 6.3. La tassa per i soci provvisori viene fissata dal comitato direttore di anno in anno.
- 6.4. Mensilmente questa tassa non può essere inferiore a 1/12 della tassa annua dei soci attivi. La tassa dev'essere versata entro 30 giorni dall'intimazione.
- 6.5. I soci onorari non sono tenuti a pagare la tassa sociale.

## Art.7 Organi

Gli organi del PSS sono:

- 7.1. L'assemblea dei soci  
 7.2. Il comitato direttore  
 7.3. Il collegio dei revisori

## Art.8 L'assemblea dei soci

- 8.1. L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo del PSS.
- 8.2. L'assemblea generale ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno prima dell'assemblea generale della FSSS.
- 8.3. Il diritto di voto è riservato ai soci attivi in regola con le quote sociali e ai soci onorari.
- 8.4. Ogni socio dispone di un voto deliberativo.
- 8.5. Non è ammesso il voto per procura in nessuna forma.
- 8.6. L'assemblea generale ordinaria è convocata dal comitato direttore al più tardi 15 giorni prima della stessa con notifica scritta e comprendente l'ordine del giorno.
- 8.7. L'assemblea generale straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal comitato direttore se quest'ultimo lo giudica necessario o se almeno il 30% dei soci attivi lo richiede per iscritto al comitato direttore. La richiesta deve contenere le trattande e le proposte. La convocazione dev'essere inviata almeno 15 giorni prima dell'assemblea straordinaria.

## Art.9 Competenze dell'assemblea generale dei soci

Oltre alle normali competenze previste dagli art. 60 ss CCS l'assemblea dei soci:

- 9.1. Elegge per 1 anno:
- Il presidente
  - Il vice presidente
  - Il segretario
  - Il cassiere
  - Il responsabile del materiale

- Il responsabile tecnico (possibilmente in possesso di un brevetto d'istruttore o sommozzatore 3 stelle o equivalente); è amministratore dei membri verso la Federazione.
- Il responsabile delle pubbliche relazioni
- Il collegio dei revisori

Il comitato rimane in carica 1 anno ed è rieleggibile.

- 9.2. Si pronuncia sulle domande di ammissione.
- 9.3. Nomina i soci onorari.
- 9.4. Si pronuncia sui ricorsi delle esclusioni.
- 9.5. Approva i rapporti del comitato direttore.
- 9.6. Approva i conti dell'esercizio annuale, costata la situazione patrimoniale e approva il rapporto dei revisori.
- 9.7. Da scarico al comitato e ai revisori.
- 9.8. Fissa le quote sociali per l'anno successivo(vedi art. 6.1 e 6.2).
- 9.9. Modifica gli statuti
- 9.10. Vota il programma finanziario.
- 9.11. Statuisce su eventuali proposte presentate dai membri o dal comitato direttore.
- 9.12. Decide sullo scioglimento del gruppo.
- 9.13. Si pronuncia su un eventuale richiesta del responsabile tecnico o di un altro monitore di effettuare corsi durante l'anno sotto il nome PSS e ne determina le modalità.
- 9.14. Fissa il prezzo delle ricariche per terzi(compresi i famigliari dei soci).

## Art.10

- 10.1. L'assemblea dei soci è valida se è constatata la presenza di almeno la metà più uno dei soci attivi aventi diritto di voto. Se un'assemblea dei soci non raggiunge il quorum un'altra assemblea dovrà essere convocata nei due mesi successivi. Quest'ultima potrà decidere in ogni caso. Per la convocazione fanno stato le norme relative all'assemblea ordinaria.
- 10.2. L'assemblea generale ordinaria può statuire su proposta di membri solo se presentate per iscritto al comitato direttore prima del 31 dicembre. Le proposte presentate dopo questo termine saranno sottoposte preventivamente ad una votazione sull'entrata in materia.
- 10.3. Un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dev'essere inviato ai soci entro il termine di 2 mesi.

## Art.11

- 11.1. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.
- 11.2. Un maggioranza dei 2/3 dei votanti presenti all'assemblea dei soci è necessaria per la decisione concernenti le ammissioni definitive, le modifiche degli statuti e ricorsi per esclusioni.
- 11.3. Le votazioni si fanno per alzata di mano a meno che 1/5 dei votanti presenti all'assemblea dei soci chieda la votazione a scrutinio segreto. In caso di due votazioni successive con parità di voti fa stato il voto del presidente dell'assemblea.
- 11.4. Le decisioni prese dall'assemblea dei soci tutti i soci del PSS senza eccezione.

## Art.12

12.1. Il comitato direttore si compone di:

- a) Un presidente.
- b) Un vicepresidente.
- c) Un segretario.
- d) Un cassiere
- e) Un responsabile del materiale.
- f) Un responsabile tecnico e amministratore dei membri.
- g) Un responsabile delle pubbliche relazioni.

12.2. Il comitato direttore è l'organo preparatorio ed esecutivo del PSS. Il comitato direttore è l'organo più importante dopo l'assemblea dei soci. Le sue decisioni vincolano tutti i soci salvo decisione contraria da parte dell'assemblea dei soci.

12.3. Il comitato direttore tratta tutti gli affari che, per legge o per statuto, non sono riservati all'assemblea dei soci.

In particolare:

- a) Gestisce gli affari correnti.
- b) Esegue le decisioni dell'assemblea dei soci e ne controlla l'esecuzione.
- c) Prepara e convoca le assemblee dei soci ordinari e straordinarie.
- d) Rappresenta il PSS nei confronti di terzi e in particolar modo nei confronti delle autorità.
- e) Sorveglia l'applicazione di statuti e regolamenti da parte dei membri PSS.
- f) Amministra le finanze del PSS nel quadro del programma finanziario stabilito dall'assemblea dei soci.

12.4. Il comitato direttore si riunisce su richiesta del presidente o di tre membri del comitato ogni qualvolta gli affari lo esigano. La convocazione dev'essere fatta 10 giorni prima della riunione con comunicazione dell'ordine del giorno (trattande).

12.5. Il comitato direttore non può statuire se non sono presenti almeno 4 membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di eguaglianza di voto fa stato il voto del presidente.

12.6. Per spese non contemplate nel preventivo il comitato direttore può disporre di una cifra annua pari a Fr. 1'000.- (mille), cassa permettendo. Oltre tale importo è competente l'assemblea dei soci.

## Art.13 Funzione dei membri del comitato direttore

13.1. Il presidente rappresenta il PSS e dirige le riunioni del comitato direttore.

13.2. Il segretario è responsabile del buon funzionamento del segretariato del PSS. Egli tratta gli affari di ordinaria amministrazione e tiene i verbali.

13.3. Il cassiere è responsabile delle finanze del PSS in tutti i loro aspetti (vedi anche art.15.1). In questa funzione egli sottostà al controllo del comitato direttore e dei revisori. Ogni anno stabilisce un consuntivo all'attenzione del comitato direttore, dei revisori e dell'assemblea dei soci. A fine anno redige in collaborazione con il comitato direttore un preventivo per l'anno seguente.

13.4. Il responsabile del materiale controlla che tutto quanto in possesso del PSS sia tenuto in piena efficienza. Sorveglia che la sede sia mantenuta in ordine. In caso di guasti o materiali mancanti informa al più presto tutti gli altri membri di comitato direttore. Propone l'acquisto di attrezzi e materiali necessari. Redige norme d'uso. Il responsabile del materiale può avvalersi di un collaboratore.

- 13.5. Il responsabile tecnico incrementa l'attività sub e il livello promuovendo corsi ed esami (vedi art. 9.13) dando la precedenza ai soci del PSS, informa e aggiorna i membri del gruppo sulle novità inerenti la materia e le nuove disposizioni approvate dalla FSSS, promuove la sicurezza tra i membri del gruppo e tiene aggiornato il registro dei membri registrandovi tutte le mutazioni.

## Art.14 Collegio dei revisori

- 14.1. Il collegio dei revisori si compone di tre membri, due revisori e un sostituto revisore. Essi possono esercitare il loro mandato al massimo per due anni consecutivi.
- 14.2. Il collegio dei revisori controlla la contabilità del cassiere e redige un rapporto all'attenzione dell'assemblea dei soci entro il 15 febbraio. I conti saranno rimessi ai revisori al più tardi entro la fine di gennaio.
- 14.3. I revisori hanno il diritto di controllare correttamente l'attività del cassiere. Essi devono informare immediatamente il comitato direttore di eventuali irregolarità.

## Art.15 Responsabilità finanziarie

Nei suoi impegni finanziari il PSS non è responsabile che fino a concorrenza del proprio attivo. Responsabilità individuali dei soci o del comitato direttore sono escluse.

## Art.16 Responsabilità per incidenti

- 16.1. Per incidenti che possono avvenire durante gli allenamenti, i corsi, le immersioni da riporto o altri esercizi, il PSS non è responsabile.
- 16.2. Eventuali incidenti nell'ambito dell'attività subacquea dovranno essere annunciati entro 3 giorni al responsabile tecnico.

## Art.17 Conti finanziari / Anno sociale

I conti annuali come l'anno sociale il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

## Art.18 Patrimonio sociale

Il patrimonio del PSS è costituito dalle quote annuali dei soci, dagli utili di esercizio, ed eventuali donazioni o sovvenzioni e dal materiale acquistato. I soci non possono far valere pretese sul patrimonio sociale.

## Art.19 Ammortamento compressore

Indipendentemente dalla situazione finanziaria viene depositato annualmente su un conto corrente bancario quale ammortamento del compressore 1/10 del prezzo di acquisto.

## Art.20 Scioglimento

Lo scioglimento del PSS può essere deciso dall'assemblea dei soci su richiesta del comitato direttore alla presenza di almeno 2/3 dei soci attivi e con la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti. Lo scioglimento del PSS non è possibile se almeno 7 membri decidono di continuare l'attività. Lo scioglimento avviene per legge in caso di insolvenza o quando la direzione non può essere costituita conformemente agli statuti (art. 77 CCS). Nel caso di scioglimento l'attivo sarà rimesso ad un'associazione perseguente scopo analogo o ad un'opera d'interesse pubblico. Indipendentemente dalla situazione finanziaria viene depositato annualmente su un conto corrente bancario quale ammortamento del compressore 1/10 del prezzo di acquisto.

## Art.21 Soci fondatori

I soci fondatori vengono considerati soci onorari ai sensi del presente statuto.

## Art.22 Disposizioni finali

- 22.1. Qualora i presenti stati non prevedano altra disposizione, trovano applicazione gli art. 52 fino al 79 del CCS.
- 22.2. Il presente statuto, approvato dall'assemblea generale ordinaria del 26 gennaio 1996, modificato dall'assemblea generale ordinaria del 24 gennaio 2004, entra in vigore dopo la ratifica da parte della Federazione Svizzera di Sport Subacquei e annulla ogni precedente statuto o decisione a verbale.

Per l'assemblea dei soci:

Il presidente

La segretaria